Messaggio

numero	data	Dipartimento
6718	5 dicembre 2012	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica della Legge della scuola volta ad introdurre la possibilità di svolgere l'abilitazione alla docenza in parallelo ad una professione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone di apportare alcune modifiche alla Legge della scuola per impostare un nuovo modello di abilitazione per i futuri docenti di scuola media e di scuola media superiore.
Le ragioni alla base di questo cambiamento sono sostanzialmente dovute alle perplessità e alle critiche espresse da candidati all'abilitazione e da operatori e associazioni legate al mondo della scuola sia in merito alla durata degli studi per conseguire l'abilitazione, durata conforme alle disposizioni emanate dalla Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) per ottenere un titolo riconosciuto sul piano intercantonale, sia all'abbandono del precedente modello abilitante "en emploi" in vigore dal 1995 fino all'istituzione dell'Alta scuola pedagogica.
Su questo tema non sono mancate negli ultimi anni alcune prese di posizione del Consiglio di Stato nel contesto dei messaggi sulla politica universitaria e nelle Linee direttive della presente legislatura, come pure diversi interventi e sollecitazioni che hanno dato origine a discussioni e ad atti parlamentari.

Come si ricorderà a partire dall'anno scolastico 1995/96 è stato istituito a Locarno l'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (IAA). L'istituto - come evidenzia il nome - era incaricato di organizzare l'abilitazione dei docenti delle scuole cantonali (ad esclusione dei docenti del settore professionale) come pure quella per i docenti di educazione fisica, sostegno pedagogico ed educazione musicale delle scuole comunali, unitamente all'aggiornamento dei docenti in attività.
Per essere ammessi all'abilitazione - che veniva svolta a tempo parziale e per la durata di un anno - i candidati dovevano essere precedentemente assunti come docenti dal Cantone o dai Comuni. In altre parole: prima bisognava essere assunti come docenti e poi l'autorità cantonale iscriveva i neoassunti ai corsi predisposti dall'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.
Il titolo rilasciato dall'IAA era di valore cantonale, non necessariamente riconosciuto dagli altri cantoni. A titolo informativo si riporta qui di seguito la statistica degli abilitati nell'anno scolastico 2000/01:

1.0063

	Docenti abilitati secondo il genere di scuola e la materia, nel 2000/01									
	Scuole element.	**Scuole medie**		**Scuole medie superiori**		**Iscritti**		**Abbandoni**	**Non abilitati**	**Abilitati**
		I abilit.	II abilit.	I abilit.	II abilit.	I abilit.	II abilit.			
Storia e civica		12				12	0			12
Francese		15				15	0			15
Tedesco		10	2			10	2			12
Matematica		5	2			5	2	1		6
Educazione fisica	6	3	6	1	3	10	9			19
Sostegno pedagogico	2	4	1			6	1			7
Educazione visiva		12	1			12	1	2	1	10
Economia e diritto				4	1	4	1	1		4
Economia aziendale				4	1	4	1	2	1	2
Educazione tecnica			6			0	6			6
Geografia			2			0	2			2
Ed. Musicale		1				1	0			1
Tecnica abbigliamento		1				1	0			1
Diritto				2		2	0	1		1
Psicologia/pedagogia				**2**	**1**	**2**	**1**			**3**
Religione cattolica		5				5	0			5
Scuole speciali		6	1			6	1			7
Totali	8	74	21	13	6	95	27	7	2	113
%	8%	78%	78%	14%	22%	78%	22%	6	2	93%

Questa impostazione dell'abilitazione non andò esente da qualche critica. Da un lato furono espresse riserve sulla necessità di una formazione pedagogica per insegnare e, dall'altra, furono evidenziati alcuni inconvenienti come l'impossibilità per coloro che non erano stati assunti di conseguire l'abilitazione, il ridotto numero di ore attribuite al docente-abilitando spesso ubicate nelle scuole medie periferiche, l'irregolarità della presenza dei formatori dell'Istituto di abilitazione, essendo la presenza degli stessi strettamente legata alla disciplina e al numero di persone da abilitare, un certo malessere degli abilitandi sui contenuti dell'abilitazione in alcune discipline, oggetto anche di un'interrogazione parlamentare.

Il modello di abilitazione "en emploi" rimase in vigore fino all'istituzione dell'Alta scuola pedagogica che avvenne con l'adesione del Gran Consiglio nel febbraio 2002. Quindi a partire dal 2002 la procedura abilitante si è conformata - coerentemente con quanto indicato nel messaggio governativo istituente l'Alta scuola pedagogica dall'art. 12 cpv. 5 che recitava "I diplomi rilasciati devono essere conformi ai regolamenti intercantonali sul riconoscimento dei diplomi emanati dalla CDPE" - alle disposizioni definite dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. Per i due settori scolastici qui considerati (scuola media e media superiore) le disposizioni sono le seguenti:

- crediti richiesti per l'abilitazione alla scuola media: 94 ECTS;
- crediti richiesti per l'abilitazione alla scuola media superiore: 60 ECTS;
- durata abilitazione scuola media: due anni;
- durata abilitazione scuola media superiore: un anno;
- titoli di studio per accedere all'abilitazione scuola media: almeno Bachelor universitario;
- titoli di studio per accedere all'abilitazione scuola media superiore: Master universitario;
- esame della validità dei titoli: in base alle norme elaborate dalla CDPE;
- impostazione del curricolo di studio: in base alle norme elaborate dalla CDPE;
- sviluppo di attività di ricerca;
- ossequio dei requisiti per i formatori e per i docenti di pratica professionale.

Nel corso degli anni il DECS, nell'intento di recepire alcune critiche sull'organizzazione dell'abilitazione, aveva concordato con l'ASP di assegnare alcune ore d'incarico libere nelle scuole agli abilitandi del secondo anno, soluzione ancora in atto attualmente là dove è data l'esistenza di ore non occupate da docenti abilitati. Questa impostazione ha interessato solo la scuola media.

1. SITUAZIONE ATTUALE DELL'ABILITAZIONE NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Com'è noto l'abilitazione per il Cantone Ticino è ora rilasciata dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI con sede a Locarno.

La pianificazione pluriannuale delle materie per le quali il DFA organizza l'abilitazione è attuata congiuntamente dal DFA e dalla Divisione della scuola.
La scelta delle materie nelle quali organizzare l'abilitazione tiene conto infatti del prevedibile fabbisogno di docenti. Per la scuola media quasi tutte le materie danno origine a dei corsi abilitanti, mentre per le scuole medie superiori ogni anno vi sono tre o quattro materie per le quali si organizza l'abilitazione

I documenti di riferimento per quanto riguarda la strutturazione del Master per l'insegnamento nella scuola media e del Master per l' insegnamento nella scuola media superiore sono i seguenti:

- la regolamentazione intercantonale dei diplomi di insegnamento della CDPE e
- le indicazioni di riferimento per quanto riguarda il processo di Bologna emanate dalle Conferenze dei rettori delle università svizzere (CRUS), dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH), dalla Conferenza dei rettori delle alte scuole pedagogiche (COHEP) e dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda la CDPE, le formazioni organizzate dal DFA rispettano i vincoli relativi alla struttura della formazione e le condizioni di ammissione descritti nei seguenti due documenti:

- *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I* e
- *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità*.

Ci si attiene pure al *Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli)* per quanto concerne la denominazione dei titoli.
Per quanto riguarda invece le buone pratiche afferenti al processo di Bologna, i documenti principali di riferimento sono:

- il *Qualifikationsrahmen fur den schweizerischen Hochschulbereich,* edito da CRUS, KFH e COHEP che illustra il paesaggio universitario svizzero con i diversi tipi di scuola e i possibili titoli di studio e
- i documenti che illustrano come strutturare formazioni secondo i principi di Bologna, come ad esempio i seguenti: *ECTS users guide, Best practice KFH: Konzeption modularisierter Bachelor - und Masterstudiengänge* e *Empfehlungen der CRUS für die Anwendung von ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) an den universitären Hochschulen der Schweiz).*

Le formazioni assicurate dal DFA rispettano i principi espressi in questi documenti.
I dettagli relativi alle formazioni per la SM e la SMS si trovano nei piani degli studi, regolamenti e calendari degli studi consultabili sul sito del DFA (www.supsi.ch/dfa).

Per essere ammessi all'abilitazione per la scuola media occorre disporre almeno di un Bachelor universitario nella disciplina di riferimento.
La durata regolamentare degli studi è di due anni, il primo a tempo pieno e il secondo a tempo parziale. Da Regolamento lo studente può richiedere, se necessario, l'elaborazione di un piano degli studi personalizzato della durata di al massimo 8 semestri a tempo parziale. A seconda dei titoli ottenuti precedentemente dal candidato, è possibile conseguire il Master in una o due delle materie contemplate dal piano di formazione della scuola media. Il numero di crediti previsto varia da un minimo di 94 ECTS per la formazione in un'unica disciplina a un massimo di 111 ECTS per la formazione nelle due discipline educazione visiva e arti plastiche.
La formazione è costituita da 4 assi principali: le scienze dell'educazione, la didattica disciplinare, la pratica professionale e il lavoro di diploma.

Per le scuole medie superiori la durata è di un anno e gli ECTS da conseguire sono 60.
La formazione proposta con il *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore* ha preso avvio nell'anno accademico 2011/2012 e può essere già ora svolta in parallelo ad una professione. Per essere ammesso al Master in Insegnamento nella scuola media superiore il candidato deve essere in possesso di un titolo Master universitario (90 o 120 ECTS) nella disciplina di insegnamento postulata. Il candidato deve avere certificato globalmente almeno 150 ECTS in moduli specifici della disciplina tra formazione Bachelor, formazione Master e formazioni dottorali o postdiploma.

1.1 Criteri e procedure di ammissione

Le procedure e i criteri di ammissione attualmente in vigore al DFA sono descritti nei regolamenti di studio, nelle *Direttive relative alla procedura di ammissione e selezione al Master in Insegnamento nella scuola media* e relative *Linee guida per la compilazione della documentazione personale relativa all'ammissione al Master in Insegnamento nella scuola media* e nelle *Direttive relative alla procedura di ammissione e selezione al Master in Insegnamento nella scuola media superiore* e relative *Linee guida per la compilazione della documentazione personale relativa all'ammissione al Master in Insegnamento nella scuola media superiore*

Il nuovo modello di abilitazione per la scuola media proposto con il presente messaggio non porterà ad alcuna modifica sostanziale delle procedure di ammissione. I titoli, il numero di crediti e gli ambiti disciplinari richiesti rimarranno gli stessi, fatte salve le modifiche di dettaglio.

1.2 Valutazione dell'attuale impostazione a detta degli studenti

Il DFA non dispone ancora di un sistema interno di garanzia e promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda il rilevamento sistematico della soddisfazione degli studenti. È prevista l'implementazione di un sistema interno di qualità globale entro la fine del presente anno accademico.
I contatti plenari e individuali con studenti e rappresentanti degli studenti hanno comunque permesso fino ad ora di regolare diversi aspetti legati alla formazione in particolare per quanto riguarda i singoli moduli.

La struttura a tempo pieno dell'abilitazione è per molti studenti un ostacolo importante, se non proibitivo, per cui il nuovo modello a tempo parziale sicuramente agevolerà molte situazioni.
Nel corso dell'anno il DFA promuoverà inoltre insieme al servizio Gender della SUPSI una ricerca sui bisogni degli studenti in abilitazione concernente la conciliazione tra formazione, lavoro e famiglia. Tale ricerca fornirà senz'altro spunti interessanti per valutare la bontà dei nuovi modelli.

1.3 Dati statistici

1.3.1 Studenti ammessi al Master nel 2011/12

Inizialmente le preiscrizioni erano 272. Di queste 87 sono state dichiarate non ammissibili, mentre altre 9 non sono state accolte poiché il ciclo di studio non sarebbe stato aperto. Delle 176 candidature dichiarate ammissibili, la successiva procedura di valutazione ha ridotto a 123 il numero dei candidati ammessi all'abilitazione in questi due settori scolastici. La loro distribuzione per materia e settore è stata la seguente:

		Materia B													
	Ammissioni Master 2011/12	**Nessuna**	**Matematica SM**	**Scienze naturali SM**	**Geografia SM**	**Storia SM**	**EV-AP SM**	**Italiano SM**	**Francese SM**	**Inglese SM**	**Tedesco SM**	**Ed musicale SM**	**Ed. fisica SM**	**Totale**	**Lista d'attesa**
Materia A	**Matematica SM**	13										1		**14**	**2**
	Scienze naturali SM	13												**13**	**2**
	Geografia SM	6	1					1						**8**	
	Storia SM	9			1			5						**15**	
	EV-AP SM	12												**12**	**2**
	Italiano SM	11				3			2	1				**17**	
	Francese SM	2								1				**3**	
	Inglese SM	8				1		1						**10**	**2**
	Tedesco SM	0						1						**1**	
	Ed. musicale SM	9												**9**	**1**
	Ed. fisica SM	7						1						**8**	
	Francese SMS	1												**1**	
	Chimica SMS	6												**6**	**2**
	Fisica SMS	6												**6**	**3**
		103	1	0	1	4	0	9	2	2	0	1	0	**123**	**14**

Per l'anno accademico 2012/13 le richieste di ammissione per l'abilitazione alla scuola media sono state 233. Di queste 139 sono state dichiarate ammissibili e, dopo la procedura di valutazione, 67 sono state le persone ammesse.
Per la scuola media superiore i rispettivi dati sono: 123 richieste di ammissione, 90 domande ammissibili, 20 candidati ammessi.
Questi dati riconfermano l'elevato interesse da parte di numerosi laureati per la formazione di docente.

1.3.2 Docenti abilitati per la scuola media e la scuola media superiore

Anno accademico	Diplomati scuola media	Diplomati scuola media superiore	Diplomati scuola media/scuola media superiore	Totale
2010/11	53	6	11	70
2011/12	58	12	7	77

2. IL NUOVO MODELLO DI ABILITAZIONE

Il nuovo modello per conseguire l'abilitazione può essere definito "abilitazione parallela alla professione". Ciò significa che i candidati all'abilitazione potranno in futuro esercitare un'attività professionale - non necessariamente nella scuola - accanto al percorso formativo presso il DFA.
Sostanzialmente si possono evidenziare quattro tipologie di candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA:

a) lo studente a pieno tempo;
b) lo studente che svolge anche alcune ore (fino ad un massimo di 12 ore) d'insegnamento nel settore scolastico in cui si abilita;
c) lo studente che svolge anche alcune ore (fino ad un massimo di 12 ore) d'insegnamento in un settore scolastico diverso da quello in cui si abilita;
d) lo studente che svolge anche un'attività professionale in un altro settore professionale diverso da quello dell'insegnamento.

Questa impostazione è definita "abilitazione parallela alla professione" proprio perché consente di svolgere - in alcuni casi - un'attività accanto alla frequenza dei corsi presso il DFA. Non si tratta in ogni caso di un'abilitazione "en emploi" come in atto presso l'allora IAA. Infatti i candidati all'abilitazione non sono assunti dal Cantone come docenti e poi iscritti all'istituto abilitante, ma devono iscriversi dapprima al DFA secondo le modalità attualmente in atto, rispettando quindi i criteri definiti dalla CDPE. Nel caso di ammissione al DFA, e a dipendenza della disponibilità di ore d'insegnamento, il candidato può ottenere alcune ore d'insegnamento settimanali.

2.1 La situazione in Svizzera

In Svizzera le modalità per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (secondario I) variano a dipendenza della regione linguistica.
Le ASP dell'area tedesca hanno implementato il modello definito "integrato". Si tratta in pratica di un percorso formativo della durata di 5 anni che inizia dopo il conseguimento della maturità liceale e che si conclude con un titolo abilitante in più materie. In questo curricolo la parte scientifica e quella pedagogica sono integrate.
Il titolo conseguito è il Master conforme alle direttive della CDPE.

Per contro le ASP dell'area latina (Svizzera romanda e Ticino) hanno adottato il modello definito "consecutivo". In pratica i candidati che accedono all'abilitazione devono disporre di un precedente titolo accademico nella disciplina che desiderano insegnare (almeno un Bachelor universitario). Fa poi seguito il percorso abilitante della durata di due anni che si conclude con il Master conforme alle direttive della CDPE in una o due discipline.

Per quanto riguarda invece le scuole medie superiori (scuole di maturità) il percorso abilitante è lo stesso in tutta la Svizzera. I candidati all'abilitazione devono disporre di un Master universitario nella disciplina in cui intendono abilitarsi. Al termine del percorso abilitante - della durata di un anno - ottengono il Master professionalizzante conforme alle direttive della CDPE.

Le ASP che ossequiano i regolamenti della CDPE possono rilasciare il Master valido su tutto il territorio della Confederazione.
In pratica la maggior parte delle ASP sono abilitate a rilasciare un diploma valido in tutti i cantoni. L'elenco completo è disponibile sul sito seguente www.cdpe.ch.

In Svizzera solo il Canton Ginevra ha introdotto un'abilitazione che differisce dai criteri stabiliti dalla CDPE.
Per quanto riguarda il nostro Cantone sono attualmente riconosciuti dalla CDPE i diplomi di docente di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di scuola media. La procedura di riconoscimento per le scuole medie superiori sarà avviata dal DFA nei prossimi mesi.

Esaminando le esperienze in atto nei cantoni romandi - gli unici che hanno un'impostazione analoga a quella ticinese - è stato possibile individuare alcune modalità organizzative dell'abilitazione che consentono agli studenti ammessi di affiancare agli studi abilitanti un'attività professionale. Ciò avviene in particolare nei Cantoni Vaud e Vallese ed entrambe queste due alte scuole pedagogiche rilasciano dei diplomi riconosciuti dalla CDPE in tutti i cantoni.
Pur tenendo conto della diversa massa critica che caratterizza queste due ASP - in particolare quella vodese - l'adozione di un modello analogo in Ticino comporta una concertazione e una revisione delle modalità organizzative assicurate dal DFA, segnatamente per il percorso abilitante riferito alla scuola media.

2.2 I vincoli del riconoscimento della CDPE

I vincoli che stanno alla base del riconoscimento dei diplomi rilasciati dal DFA da parte della CDPE fanno riferimento ai seguenti atti normativi:
- Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, del 18 febbraio 1993;
- Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, del 6 febbraio 1995;
- Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità, del 4 giugno 1998;
- Regolamento CDPE concernente il riconoscimento delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I, del 26 agosto 1999;
- altre direttive esecutive emesse dalla CDPE

Sul piano cantonale l'art. 47 cpv. 4 sancisce il principio del riconoscimento dell'abilitazione conferita fuori cantone nei seguenti termini: "È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali".

2.3 Non abilitazione "en emploi" ma "parallela alla professione"

Le disposizioni che regolano l'accesso alla professione di docente nelle scuole pubbliche sono precisate dall'art. 47 della Legge della scuola che qui si riproduce:

Abilitazione

Art. 47 *[1]L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.*

[2]Il Dipartimento della SUPSI che integra l'Alta scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

[3]L'abilitazione all'insegnamento vale, di regola, per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

[4]È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.

Il concetto dell'abilitazione per accedere all'insegnamento è previsto pure dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995.

Inoltre l'art. 8 della LORD precisa quali sono i requisiti da rispettare per l'assunzione dei docenti.

Art. 8 cpv. 1

[1]La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso.

Con il termine "titoli di studio" si intendono i titoli abilitanti all'esercizio della funzione docente, vale a dire l'abilitazione all'insegnamento rilasciata dal DFA o da altri enti riconosciuti.
Il dettaglio dei titoli richiesti viene poi indicato nell'abituale bando di concorso annuale per l'assunzione dei docenti.

Questi principi resteranno validi anche con il nuovo modello abilitante che potrà quindi continuare a fruire del riconoscimento da parte della CDPE previo avvio di un'apposita procedura di riconoscimento.
Ne consegue che quanto illustrato nel presente messaggio non è un ritorno all'abilitazione "en emploi", ma - come ben evidenziato dal termine - all' "abilitazione parallela alla professione". Infatti il ruolo del datore di lavoro (Cantone) è chiaramente distinto da quello dell'istituto di formazione (DFA) che - essendo una struttura universitaria - deve essere rispettosa delle caratteristiche che reggono il funzionamento di un simile istituto e dei sopramenzionati criteri alla base del riconoscimento intercantonale.

2.4 Aspetti da considerare per il datore di lavoro

Il datore di lavoro - che nel nuovo modello abilitante - è distinto da quello di responsabile della formazione (DFA) deve avviare le procedure di assunzione dei docenti nei termini di legge e di regolamento definiti sopra (cfr. 2.5).
Ne consegue che per coprire il fabbisogno di docenti di scuola media e di scuola media superiore l'autorità cantonale deve:

- pubblicare il relativo bando di concorso con l'indicazione dei requisiti richiesti;
- considerare valide solo le candidature in possesso dell'abilitazione;
- convocare i candidati in possesso dell'abilitazione alle prove di assunzione (redazione di un testo scritto, colloquio con commissione di esperti, ecc.)
- allestire una graduatoria secondo il giudizio ottenuto da ogni candidato (da ottimo a insufficiente)
- assegnare le ore d'insegnamento a coloro che hanno ottenuto le migliori valutazioni (a parità di valutazione la preferenza è data a coloro che soddisfano i criteri di cui all'art. 8 cpv. 2 Lord).

In base a questa procedura il Consiglio di Stato attribuisce le ore d'insegnamento per il successivo anno scolastico.

Orbene, occorre qui rammentare come il fabbisogno di docenti per un determinato anno scolastico è condizionato da diversi fattori: l'aumento o la diminuzione del numero di allievi e sezioni; i pensionamenti, le assenze per malattia, le richieste di congedo, le dimissioni, ecc.

Di fronte a questa situazione il fabbisogno per ogni singola disciplina può variare da un anno all'altro. Generalmente per le principali discipline con forte dotazione oraria settimanale (come ad esempio italiano, matematica, scienze, ecc.) il fabbisogno è positivo; per contro in altre discipline (come ad esempio educazione musicale, storia, inglese, ecc.) il fabbisogno è limitato se non nullo.

Sulla base di questo quadro organizzativo l'autorità cantonale dovrà valutare, per ogni singola disciplina e ogni anno, quante ore possono essere attribuite a persone già in possesso dell'abilitazione (docenti già in carica che desiderano aumentare le ore d'insegnamento o nuovi concorrenti che hanno superato positivamente le procedure di assunzione) e quante ore invece possono essere assegnate alle persone che inizieranno l'abilitazione al DFA.

Proprio in questa valutazione puntuale sta l'aspetto più critico del nuovo modello di abilitazione. Infatti in alcuni casi potrà essere possibile - a giudizio del Dipartimento - privilegiare l'assegnazione di ore a candidati all'abilitazione a scapito di concorrenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione con un esito più che sufficiente.

Si tratta di un aspetto delicato e di un principio che necessita, per essere attuato, di una chiara modifica di legge illustrata in altra parte del presente messaggio.

Per contro nel caso in cui dopo l'attribuzione di ore d'insegnamento a tutti gli abilitati che hanno superato positivamente le procedure di assunzione restassero ulteriori ore da coprire nella scuola media o nella scuola media superiore, l'assegnazione di queste ore ai candidati all'abilitazione non comporta particolari inconvenienti.

Da segnalare infine che l'attribuzione di ore d'insegnamento da parte del Dipartimento ai candidati ammessi all'abilitazione potrà avvenire sia nel settore scolastico in cui il candidato si abilita (ad esempio un candidato che si abilita alla scuola media ottiene delle ore nella scuola media) sia in altri settori scolastici che necessitano di persone per coprire il fabbisogno restante (ad esempio un candidato che si abilita alle scuole medie superiori ottiene delle ore nel settore professionale oppure un altro candidato che si abilita alla scuola media ottiene le ore d'insegnamento nel medio superiore).
Quest'ultima opportunità implica un coordinamento interno al Dipartimento e la costituzione di una sorta di "contingente di ore d'insegnamento" da attribuire prioritariamente ai candidati all'abilitazione presso il DFA.
Inoltre le direzioni scolastiche che accoglieranno gli ammessi all'abilitazione dovranno ripartire le ore d'insegnamento settimanali in modo da permettere di conciliare l'attività professionale con lo studio al DFA.

In conclusione il modello di "abilitazione parallela alla professione":

- offre ai candidati ammessi al DFA la possibilità di ottenere delle ore d'insegnamento;
- non si tratta di un diritto ma di un'opportunità che può variare a dipendenza della disciplina e dell'anno;
- le ore d'insegnamento possono essere impartite sia nel settore scolastico in cui ci si abilita sia in altri settori scolastici cantonali.

Da segnalare infine che - qualora il nuovo modello dovesse essere applicato con l'anno accademico 2013/14 - occorrerà tenere in debita considerazione, al fine dell'attribuzione di ore d'insegnamento, primariamente coloro che si abilitano alla scuola media e che si trovano al secondo anno di abilitazione rispetto ai nuovi candidati ammessi.

2.5 Ripercussioni per il DFA

2.5.1 Scuola media

La struttura del nuovo Master in Insegnamento nella scuola media in modalità parallela alla professione comporta per il DFA un adattamento della struttura formativa così riassunto:

2.5.1.1 Durata e struttura di massima della formazione

La formazione dura due anni per coloro che si formano in una singola materia, rispettivamente tre anni per coloro che si formano in due materie. Fanno eccezione i docenti di educazione visiva e arti plastiche che continueranno a formarsi in due anni.
Il primo anno tutta la formazione è concentrata su una singola materia e sui fondamenti teorici di scienze dell'educazione.
Nel secondo anno la formazione pratica è concentrata sulla stessa materia del primo anno, i moduli teorici di scienze dell'educazione vertono sulle competenze gestionali, relazionali, deontologiche e di ricerca del docente. Per chi segue la formazione in due materie, si aggiunge il modulo di didattica disciplinare della seconda materia.
Al terzo anno si svolge la parte pratica relativa alla seconda materia.

I requisiti di ammissione sono i medesimi dell'attuale curricolo. Per chi si forma in due materie, se nella prima materia il volume di formazione antecedente è uguale o superiore ai 110 ECTS, riceve un Master con l'indicazione della prima materia al termine del secondo anno e un complemento al termine del terzo anno. Se invece non supera i 110 ECTS nella materia del primo anno, riceve il Master con la menzione di entrambe le materie al termine del terzo anno.

2.5.1.2 Calendario di massima

Il calendario è impostato tenendo conto dei seguenti vincoli:

- evitare le sovrapposizioni con i corsi del medio superiore (venerdì);
- limitare la presenza al DFA a un massimo di un giorno e mezzo a settimana;
- lasciare invariato il giorno di pratica del primo anno (giovedì), e definire un giorno di pratica diverso per il secondo anno (martedì);
- evitare sovrapposizioni: per il 2013-2014, tra il primo anno del nuovo modello e il secondo anno del vecchio modello (venerdì).

Nel primo anno le lezioni al DFA avranno luogo il lunedì e il mercoledì pomeriggio, mentre il giovedì intero è dedicato alla pratica professionale nelle scuole. Nel secondo anno le lezioni avranno luogo il lunedì e il mercoledì pomeriggio, mentre la pratica professionale sarà organizzata il martedì.

Le ore di pratica possono essere svolte sotto forma di incarico sia al primo che al secondo anno. Il numero di ore da svolgere è di almeno 4 settimanali, sia al primo che al secondo anno. I giorni a disposizione in entrambi gli anni per impegni presso le scuole medie pubbliche sono il martedì, il mercoledì mattina, il giovedì e il venerdì. In qualsiasi caso gli impegni d'insegnamento non possono superare le 12 ore settimanali ed essere sovrapposti agli impegni previsti presso il DFA. Al primo anno, sarà importante assegnare con cautela ore ai candidati, per evitare situazioni di sovraccarico e di disagio che potrebbero avere un influsso negativo sulla qualità dell'insegnamento. In ogni caso, previa valutazione, le ore d'insegnamento nella scuola media nella disciplina in cui il candidato si abilita sono ritenute equivalenti alla pratica professionale prevista dal ciclo di studi.

2.5.2 Scuola media superiore

Per l'abilitazione alla scuola media superiore non vi sono sensibili cambiamenti organizzativi rispetto alla situazione già in atto.

La durata della formazione è di 60 ECTS e dura un anno. Le lezioni avranno luogo il venerdì e le pratiche professionali il giovedì. Gli studenti dispongono quindi di tre giorni completamente liberi in cui possono esercitare un'attività professionale (dal lunedì al mercoledì). Qualora questa attività si configurasse in ore d'insegnamento nella scuola media superiore nella disciplina in cui il candidato si abilita, questa attività, previa valutazione, è ritenuta equivalente alla pratica professionale prevista dal ciclo di studi. In questo caso, le ore di insegnamento assegnate al docente in formazione dovrebbero essere da un minimo di 6 a un massimo di 12 alla settimana.

2.6 Tempistica

Il nuovo modello abilitante per la scuola media e media superiore potrà entrare in vigore nell'anno scolastico 2013/14 solo nella misura in cui il Gran Consiglio condivida questa impostazione e approvi la modifica di legge nei primi mesi del 2013.
Infatti per quanto attiene al Dipartimento un'indicazione precisa in merito è opportuno conoscerla nel momento in cui prendono avvio le procedure di assunzione (da fine marzo in poi), mentre per il DFA l'adattamento dell'organizzazione interna all'istituto deve chiarirsi entro fine maggio.

3. COMMENTO ALLE MODIFICHE DI LEGGE

L'adozione del nuovo modello di abilitazione impone un adattamento della legislazione scolastica. Il nuovo articolo che deve essere introdotto è il 47a della Legge della scuola con la denominazione "docenti in formazione".

Con la modifica del cpv. 1 si autorizza il Dipartimento a valutare annualmente il fabbisogno di nuovi docenti di scuola media e di scuola media superiore. In base a questa analisi, che può differire da una materia all'altra e da un anno all'altro, il Dipartimento decide quante ore d'insegnamento possono essere attribuite ai candidati ammessi all'abilitazione.
Nella determinazione delle ore da attribuire alle persone che iniziano l'abilitazione si terrà ovviamente conto dell'esistenza di concorrenti già in possesso dell'abilitazione che hanno superato positivamente la prova di assunzione. Di regola, quest'ultimi avranno la priorità nell'ottenere le ore, come pure i docenti abilitati già in attività che desiderassero aumentare il loro rapporto d'impiego. Nell'intento di attribuire alcune ore ai candidati ammessi all'abilitazione il Dipartimento potrà considerare anche la possibilità di non assegnare delle ore d'insegnamento a coloro che, pur superando la prova di assunzione, hanno ottenuto un esito che li colloca negli ultimi posti della graduatoria (ad esempio con una valutazione sufficiente, discreta, ecc.).
Come si può facilmente intuire questa procedura appare assai delicata e il Dipartimento esaminerà in modo ponderato le diverse situazioni proprie alle discipline e al settore scolastico. In alcuni casi si porrà comunque l'interrogativo se privilegiare l'attribuzione delle ore ad un abilitato che ha superato le prove di assunzione oppure ad un candidato all'abilitazione, in altri casi non sarà possibile attribuire delle ore risultando il fabbisogno di nuovi docenti praticamente nullo.

Con il cpv. 2 si precisano le condizioni procedurali che contraddistinguono l'attribuzione di ore agli ammessi all'abilitazione.

Preliminarmente occorre qui rammentare che nella procedura d'iscrizione al DFA i concorrenti dovranno esplicitare nell'apposito formulario il loro interesse ad assumere o meno ore d'insegnamento nel corso dell'abilitazione.

Successivamente, tenuto conto delle risultanze illustrate a commento del cpv. 1, le ore d'insegnamento sono attribuite previo colloquio tra gli ammessi all'abilitazione residenti in Ticino e le persone designate dalla Divisione della scuola, per il tramite dell'Ufficio dell'insegnamento medio e dell'Ufficio dell'insegnamento medio superiore. In base all'esito dei colloqui è stilata una graduatoria e si procede ad assegnare le ore - nella misura in cui siano disponibili - al candidato nel settore in cui intende abilitarsi.

Ultimata questa fase, agli altri ammessi all'abilitazione potranno essere attribuite le ore scoperte (oggi attribuite a persone senza abilitazione con lo statuto di incarico limitato) negli altri settori scolastici. Ciò implica per il Dipartimento - come evidenziato in precedenza - la costituzione di un "contingente di ore ad incarico limitato" al quale gli uffici dell'insegnamento devono fare riferimento. Questa procedura coordinata coinvolge gli uffici dell'insegnamento della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale.

Nel primo caso gli ammessi all'abilitazione che ottengono delle ore nel settore in cui si abilitano sono definiti "docenti in formazione". L'attribuzione delle ore avviene senza procedura di concorso e le ore assegnate coprono l'intera durata dell'abilitazione, vale a dire per due anni nella scuola media e per un anno nella scuola media superiore.
Nel secondo caso gli ammessi all'abilitazione che ottengono delle ore in un settore diverso da quello in cui si abilitano ricevono un "incarico limitato" all'anno scolastico. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione essi sono tenuti a svolgere anche le pratiche professionali disposte dal DFA.

Va precisato infine che ai neoassunti che ottengono delle ore d'insegnamento come "docenti in formazione" oppure con un "incarico limitato" si applicano, nella definizione del salario, i disposti dell'art. 7 cpv. 3 della Legge stipendi che prevede la possibilità di attribuire uno stipendio inferiore fino al conseguimento del titolo abilitante.

Da ultimo si rammenta che il fatto di aver ottenuto delle ore come "docente in formazione" non dà la garanzia a queste persone di essere assunte una volta conseguita l'abilitazione presso il DFA. Infatti a quel momento - e per parità di trattamento con gli altri concorrenti - tutte le persone abilitate sono tenute a partecipare al concorso annuale di assunzione, a ossequiare i requisiti richiesti dal bando e a superare le procedure di assunzione (prove scritte ed orali) organizzate dagli uffici dell'insegnamento.

Gli ammessi all'abilitazione che dovessero svolgere un'attività professionale in un settore diverso da quello dell'insegnamento sono ovviamente tenuti a svolgere, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, sia la formazione teorica sia le pratiche professionali. Spetterà loro predisporre un'organizzazione dell'attività professionale rispettosa delle esigenze formative del DFA.

Il cpv. 3 dell'art. 47a estende i principi sanciti nella LORD, segnatamente la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione, anche alla procedura di assegnazione di ore ai "docenti in formazione" o agli "incarichi limitati".

4. IMPLICAZIONI FINANZIARIE

Il nuovo modello di abilitazione proposto con il presente messaggio non comporta ripercussioni di ordine finanziario né per il Cantone né per il DFA.
Le modifiche sono essenzialmente di tipo organizzativo e possono essere attuate con le risorse finanziarie oggi concesse.

5. LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

Al tema dell'abilitazione fa riferimento la scheda n. 7 "Identità professionale del docente" e il contenuto del presente messaggio è coerente con le indicazioni espresse nel documento programmatico di legislatura. In pratica il messaggio del Consiglio di Stato rappresenta la risposta ad un preciso obiettivo posto dal Governo.

6. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato ritiene di aver colto le differenziate richieste intese a rivedere le procedure di abilitazione per i futuri docenti di scuola media e di scuola media superiore. Se il ritorno alla formazione "en emploi" non è possibile per i motivi evidenziati in questo documento, la soluzione definita "abilitazione parallela alla professione" rappresenta indubbiamente un decisivo passo innanzi volto ad offrire a un certo numero di candidati all'abilitazione la possibilità di esercitare un'attività professionale - nella scuola o in un altro settore economico - accanto ai corsi abilitanti. Dal profilo economico ciò rappresenta un interessante sostegno finanziario per chi si vede prolungare la durata degli studi, mentre dal profilo pedagogico e formativo la possibilità di esercitare a pieno titolo l'attività di docente consente a questi corsisti di confrontarsi non solo con l'attività didattica ma anche con tutte quelle mansioni che oggi caratterizzano la funzione docente. Il fatto poi che questo percorso abilitante possa fruire del riconoscimento intercantonale rilasciato dalla CDPE è un aspetto aggiuntivo qualificante che permette di annoverare il DFA fra gli istituti universitari riconosciuti sul piano svizzero.
Come ogni modello anche questo ha pregi e un qualche inconveniente, opportunamente illustrato più sopra. Valutato il tutto si ritiene comunque che i vantaggi compenseranno abbondantemente gli inconvenienti, a maggior ragione se il Dipartimento opererà con la dovuta sensibilità e ponderatezza nell'attribuzione delle ore d'insegnamento ai futuri docenti e a coloro che si apprestano a diventarlo.

Per le considerazioni che precedono s'invita il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla scuola del 1. febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 dicembre 2012 n. 6718 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1. febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 47a (nuovo)

Docenti in formazione

[1]Il Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decide annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il Dipartimento della SUPSI (DFA) per la scuola media e per le scuole medie superiori.

[2]Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

[3]I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 cpv. 2 LORD.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2013.